
FEDERAZIONE **AUTONOMA** **BANCARI** ITALIANI



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1149/L/983 – MB/mm**

ROMA, LI **9 aprile 2015**

OGGETTO: **Corte di Cassazione – Sentenza n. 6631/15**

Con sentenza n. **6631/2015 del 1 aprile 2015**, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro dovesse violare il **rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro** non assicurando condizioni di lavoro idonee ai lavoratori, questi ultimi sono legittimati a non eseguire la prestazione lavorativa, eccedendo l'inadempimento datoriale.

Infatti, l'art. 2087 c.c. stabilisce che *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Inoltre, i lavoratori mantengono il **diritto alla retribuzione**, *“in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro”*.

Cordiali saluti.

IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE